

Continue



Proroga graduatorie idonei

Infermieri Lettere al Direttore Medici e Odontoiatri Concorsi e Annunci Lavoro Sanità Infermieri Redazionali BARI - La conversione in legge del decreto Pa, votata con la fiducia al Senato la scorsa settimana, ha portato tra le altre una novità che riguarda le graduatorie dei concorsi pubblici. Una norma inserita nel testo di base ha infatti disposto la proroga (da due a tre anni) di tutte le graduatorie relative ai concorsi conclusi negli anni 2024 e 2025. Ma un ordine del giorno del deputato pugliese Marco Lacarra, accolto dal governo, ha esteso la proroga a tutte le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto. Le graduatorie dei concorsi pubblici hanno normalmente durata biennale. Molte Regioni, tra cui la Puglia, sono intervenute per prorogarle di ulteriori 12 mesi: a ottobre 2024, su proposta di Francesco Paoliccini (Pd), il Consiglio ha infatti approvato una norma che riguardava le sole graduatorie in scadenza dal 16 ottobre al 31 dicembre 2024, annunciando poi la volontà di disporre ancora proroga per quelle in scadenza nel 2025. La disposizione contenuta nel decreto Pa supera tutti, così come l'ordine del giorno di Lacarra del 23 aprile che interviene della proroga (articolo 3, comma 1, lettera d, n. 3.1) «nel senso di applicare l'estensione triennale della durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale relativi agli enti locali alle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge». Dovrà dunque essere emanata una circolare interpretativa (o un decreto attuativo) per chiarire che la proroga si applica non solo a tutti i concorsi conclusi dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, ma anche a tutte le graduatorie non scadute alla data del 15 marzo 2025 che dunque risulteranno valide per ulteriori 12 mesi. Il decreto contiene numerose norme in materia di concorsi pubblici, a partire dalla sospensione per due anni (2024 e 2025) della cosiddetta disposizione taglia-idonei (che prevedeva di limitare il numero di idonei non vincitori ad un massimo del 20% dei posti previsti). L'utilizzo in scorrimento delle graduatorie può avvenire anche per le assunzioni a tempo determinato. Ci sono poi alcune disposizioni in materia di trasparenza, con l'obbligo di pubblicare il diario delle prove, i punteggi e l'elenco dei candidati che le superano. Un'altra disposizione riguarda i medici di famiglia, per i quali è prevista la possibilità di rimanere in servizio fino a 72 anni. Home > Diritto amministrativo > Decreto P.A. (44/2023): nuovo limite uso delle graduatorie Il 22 aprile 2023, il Governo ha approvato il nuovo Decreto legge n. 44 titolato "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" (già convertito mediante la Legge 21 giugno 2023, n. 74).Il provvedimento è denso di novità: ad esempio la possibilità di stabilizzazioni negli Enti Locali e nelle Regioni fino al 31/12/2026 (art. 3) e la possibilità di concorsi per apprendistato e successiva assunzione di neo-laureati presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 3-ter).Tuttavia una disposizione introdotta dall'art. 1-bis a novella dell'art. 35 del D.lgs. 165/2001, suscita non poche perplessità. Il testo è il seguente: "Art. 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale) 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 35:1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: „che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza di cui al presente comma”;2) al comma 5-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi.In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”.Si appende che: “[...] tale disposizione è finalizzata a garantire una migliore qualità del personale assunto, e ciò in considerazione del fatto che i candidati collocati in graduatoria in una posizione rientrante nella quota introdotta corrisponde a quelli che hanno conseguito una valutazione finale più vicina al punteggio conseguito dai vincitori del concorso. Si tratta di una misura che va letta in un’ottica di sistema nel quale gli altri fattori da valutare sono la rapidità delle nuove procedure concorsuali (massimo 180 giorni, così come previsto nel regolamento di modifica al dPR n. 487 del 1994, recentemente approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri), frequenti (il turn over annuale medio è di circa 150.000 unità) e digitalizzate”[1].Risulta opportuno chiarire fin da subito che la disposizione riguarda le graduatorie dei concorsi banditi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge(2) (ossia dopo il 22/06/2023).Di seguito le perplessità in merito.Volente consigliato approfondire: Guida Normativa per l’Amministrazione locale 2022 – Quarto volume - La prima attuazione delle riforme e degli obiettivi del PNRR La disposizione non esclude la formazione di una graduatoria.Questa circostanza è confermata, oltre che dalla lettura di buona parte degli interpreti (ad esempio ilPersonale.it[3]) anche dal testo stesso, che al c. 1, lett. a), menziona la graduatoria medesima. Pertanto una graduatoria verrà formata. E tuttavia non potrà essere utilizzata.Viene dato adito inoltre ad un ulteriore dubbio: al secondo periodo del punto 2 qui citato, si fa presente che: “In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”.Ad avviso di chi scrive si rende necessario un chiarimento: nel caso in cui un idoneo all’assunzione rinunciassi all’immissione in ruolo, l’Amministrazione potrebbe scorrere un posto ulteriore rispetto al fissato limite dei venti per cento? Se sì, si comprende l’utilità della disposizione: ossia nel caso in cui il rinunce erodessero la quota assumibile di idonei, si potrebbe fare ricorso ai nominativi disponibili. Confermando ulteriormente la necessità dell’esistenza di una graduatoria ma al contempo la sua - in buona parte (80% - inutilizzabilità.Se invece del secondo periodo si valorizza maggiormente la parte finale (“nei limiti di cui al quarto periodo”), la disposizione ammetterebbe una procedura già esistente ed automatica, ovvero il normale scorrimento di una graduatoria. E tuttavia rimarcherebbe il limite dei venti per cento, rendendo potenzialmente un concorso inutile in tutto o in parte, nel caso in cui (non raro attualmente) le rinunce superino non solo il numero degli idonei, ma intacchi anche quello dei vincitori. Potrebbero interessarti anche: Relazioni organizzative tra organi dell’AmministrazioneIl lavoro agile nell’AmministrazioneDecreto P.A.: restyling a concorsi e pubblico impiego Se la ratio della norma è quella dichiarata nella nota del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 1187/2023, il Governo avrebbe deciso di limitare fortemente il numero degli idonei all’assunzione “in considerazione del fatto che i candidati collocati in graduatoria in una posizione rientrante nella quota introdotta corrisponde a quelli che hanno conseguito una valutazione finale più vicina al punteggio conseguito dai vincitori del concorso”.Tuttavia questa sarebbe una pesante ingerenza nel lavoro delle Commissioni di concorso oltreché una dichiarazione di sfiducia a priori nei loro confronti: è infatti l’attività di queste che stabilisce quali candidati potranno superare il concorso e, al termine, essere considerati idonei, secondo la gradazione del punteggio conseguito. In parole povere la Commissione, al termine della propria attività, indicherà quali sono i candidati che potranno accedere all’Amministrazione nel profilo bandito, ricordando che l’ultimo dei candidati inseriti nella graduatoria avrà comunque ricevuto un punteggio migliore del primo degli esclusi.Inoltre non è detto che fra il primo classificato e l’ultimo intercorra una forbice di punteggi notevole: in molti concorsi (specie quelli che vedono numerosi candidati) si può osservare come un punto di differenza tra un candidato e un altro possa dare come risultato anche decine o centinaia di posizioni di distanza. Il sistema risultante dalla nuova norma potrebbe spingere le Commissioni ad escludere il minimo numero possibile di candidati, in modo da creare graduatorie di centinaia di nominativi, solo per avere un numero sufficiente di soggetti assumibili.Infatte la norma non lega il numero dei potenziali idonei ai posti messi a bando, in quanto il limite percentuale non fa riferimento ai candidati vincitori, bensì a quelli successivi all’ultimo dei posti banditi.Quindi le future Commissioni, per poter garantire un margine di una ventina di potenziali idonei, potrebbero decidere di ammettere in graduatoria cento aspiranti. Con costi altissimi in termini di svolgimento e correzione prove, aspettative dei candidati e potenziali contenziosi. Che negli ultimi tempi i candidati ai concorsi pubblici rinuncino poi all’assunzione è noto a molti[4]. Quantomeno è attuale di tutta evidenza per gli Uffici del Personale delle Amministrazioni, che a fronte delle risorse e del tempo impiegate per l’espletamento delle procedure selettive, si ritrovano poi con pochi candidati che accettano l’immissione in ruolo e la conseguente necessità di ribandire il concorso.Senza contare che le graduatorie, se ben bilanciate, possono costituire un valido elemento su cui basare la pianificazione delle assunzioni e le previsioni in merito al rafforzamento del personale: se infatti prima del concorso il numero di idonei è ignoto, una volta che l’Amministrazione avrà dei numeri certi (o quantomeno probabili) potrà elaborare una strategia per assicurare le proprie attività ed i servizi da essa erogati mediante il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui al D.l. 90/2021, comprendente il cosiddetto “piano delle assunzioni”), che avendo un orizzonte triennale, lo si ricorda, dura per tutte le Amministrazioni – tranne gli Enti Locali - più delle graduatorie grazie ad un’altra incomprensibile riforma avutasi con la L. 160/2019, che ha limitato ad un biennio la validità delle graduatorie).Il combinato disposto dello scarso lasso di tempo della validità delle graduatorie, unito ad una così forte limitazione all’uso delle stesse, nel contesto odierno in cui le rinunce sono rilevanti o addirittura schiaccianti rispetto agli elenchi di vincitori ed idonei approvati, spingerà le Amministrazioni a bandire concorsi in modo continuo, quasi compulsivo. Con il rischio che questi concorsi non diano nemmeno il frutto sperato dei vincitori (magari per posti di difficile accesso come quelli per profili altamente specialistici o dirigenziali). E con il rischio di rendere inapplicabile la possibilità per altre Amministrazioni di attingere dalla graduatoria formata(D.I. 146/2021; D.L. 95/2012).Con il possibile effetto collaterale per cui avendo sempre la possibilità continua di nuovi concorsi per un’ generalità di profili, le Amministrazioni non potranno mai essere ragionevolmente certe della stabilità delle risorse assunte: infatti basterà che un Ente bandisca un concorso per un Ufficio più vicino al luogo di residenza del candidato o per un profilo migliore e chiami quindi il collega neo-assunto risultato vincitore o tra i pochi idonei, per creare nuovamente un buco d’organico (da coprire con ... concorso) o aggiungersi ai già numerosi esempi di rinuncia all’assunzione per l’Amministrazione chiamata. Il tutto con buona pace del principio di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni statuito dall’art. 97 della Costituzione. Non resta pertanto che sperare in un ripensamento del legislatore e nell’abrogazione della norma presa in esame, magari con l’aumento del limite generale della validità delle graduatorie a tre anni. [1]Ja dichiarazione, riportata nell’articolo di NeoPA.it , è compresa nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1187 del 16/06/2023. [2] viene citata la nota del Ministero della Funzione Pubblica n. 1187/2023. [3]Le principali norme di riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Si prora al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è “dolosamente voluta” dal soggetto. Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuocoSi proroga al 30 giugno 2025 la decerenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19. Economia e finanzeSi prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia di concorso il numero di idonei è ignoto, una volta che l’Amministrazione avrà dei numeri certi (o quantomeno probabili) potrà elaborare una strategia per assicurare le proprie attività ed i servizi da essa erogati mediante il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui al D.l. 90/2021, comprendente il cosiddetto “piano delle assunzioni”), che avendo un orizzonte triennale, lo si ricorda, dura per tutte le Amministrazioni – tranne gli Enti Locali - più delle graduatorie grazie ad un’altra incomprensibile riforma avutasi con la L. 160/2019, che ha limitato ad un biennio la validità delle graduatorie).Il combinato disposto dello scarso lasso di tempo della validità delle graduatorie, unito ad una così forte limitazione all’uso delle stesse, nel contesto odierno in cui le rinunce sono rilevanti o addirittura schiaccianti rispetto agli elenchi di vincitori ed idonei approvati, spingerà le Amministrazioni a bandire concorsi in modo continuo, quasi compulsivo. Con il rischio che questi concorsi non diano nemmeno il frutto sperato dei vincitori (magari per posti di difficile accesso come quelli per profili altamente specialistici o dirigenziali). E con il rischio di rendere inapplicabile la possibilità per altre Amministrazioni di attingere dalla graduatoria formata(D.I. 146/2021; D.L. 95/2012).Con il possibile effetto collaterale per cui avendo sempre la possibilità continua di nuovi concorsi per un’ generalità di profili, le Amministrazioni non potranno mai essere ragionevolmente certe della stabilità delle risorse assunte: infatti basterà che un Ente bandisca un concorso per un Ufficio più vicino al luogo di residenza del candidato o per un profilo migliore e chiami quindi il collega neo-assunto risultato vincitore o tra i pochi idonei, per creare nuovamente un buco d’organico (da coprire con ... concorso) o aggiungersi ai già numerosi esempi di rinuncia all’assunzione per l’Amministrazione chiamata. Il tutto con buona pace del principio di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni statuito dall’art. 97 della Costituzione. Non resta pertanto che sperare in un ripensamento del legislatore e nell’abrogazione della norma presa in esame, magari con l’aumento del limite generale della validità delle graduatorie a tre anni. [1]Ja dichiarazione, riportata nell’articolo di NeoPA.it , è compresa nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1187 del 16/06/2023. [2] viene citata la nota del Ministero della Funzione Pubblica n. 1187/2023. [3]Le principali norme di riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Si prora al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è “dolosamente voluta” dal soggetto. Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuocoSi proroga al 30 giugno 2025 la decerenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19. Economia e finanzeSi prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia di concorso il numero di idonei è ignoto, una volta che l’Amministrazione avrà dei numeri certi (o quantomeno probabili) potrà elaborare una strategia per assicurare le proprie attività ed i servizi da essa erogati mediante il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui al D.l. 90/2021, comprendente il cosiddetto “piano delle assunzioni”), che avendo un orizzonte triennale, lo si ricorda, dura per tutte le Amministrazioni – tranne gli Enti Locali - più delle graduatorie grazie ad un’altra incomprensibile riforma avutasi con la L. 160/2019, che ha limitato ad un biennio la validità delle graduatorie).Il combinato disposto dello scarso lasso di tempo della validità delle graduatorie, unito ad una così forte limitazione all’uso delle stesse, nel contesto odierno in cui le rinunce sono rilevanti o addirittura schiaccianti rispetto agli elenchi di vincitori ed idonei approvati, spingerà le Amministrazioni a bandire concorsi in modo continuo, quasi compulsivo. Con il rischio che questi concorsi non diano nemmeno il frutto sperato dei vincitori (magari per posti di difficile accesso come quelli per profili altamente specialistici o dirigenziali). E con il rischio di rendere inapplicabile la possibilità per altre Amministrazioni di attingere dalla graduatoria formata(D.I. 146/2021; D.L. 95/2012).Con il possibile effetto collaterale per cui avendo sempre la possibilità continua di nuovi concorsi per un’ generalità di profili, le Amministrazioni non potranno mai essere ragionevolmente certe della stabilità delle risorse assunte: infatti basterà che un Ente bandisca un concorso per un Ufficio più vicino al luogo di residenza del candidato o per un profilo migliore e chiami quindi il collega neo-assunto risultato vincitore o tra i pochi idonei, per creare nuovamente un buco d’organico (da coprire con ... concorso) o aggiungersi ai già numerosi esempi di rinuncia all’assunzione per l’Amministrazione chiamata. Il tutto con buona pace del principio di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni statuito dall’art. 97 della Costituzione. Non resta pertanto che sperare in un ripensamento del legislatore e nell’abrogazione della norma presa in esame, magari con l’aumento del limite generale della validità delle graduatorie a tre anni. [1]Ja dichiarazione, riportata nell’articolo di NeoPA.it , è compresa nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1187 del 16/06/2023. [2] viene citata la nota del Ministero della Funzione Pubblica n. 1187/2023. [3]Le principali norme di riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Si prora al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è “dolosamente voluta” dal soggetto. Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuocoSi proroga al 30 giugno 2025 la decerenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19. Economia e finanzeSi prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia di concorso il numero di idonei è ignoto, una volta che l’Amministrazione avrà dei numeri certi (o quantomeno probabili) potrà elaborare una strategia per assicurare le proprie attività ed i servizi da essa erogati mediante il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui al D.l. 90/2021, comprendente il cosiddetto “piano delle assunzioni”), che avendo un orizzonte triennale, lo si ricorda, dura per tutte le Amministrazioni – tranne gli Enti Locali - più delle graduatorie grazie ad un’altra incomprensibile riforma avutasi con la L. 160/2019, che ha limitato ad un biennio la validità delle graduatorie).Il combinato disposto dello scarso lasso di tempo della validità delle graduatorie, unito ad una così forte limitazione all’uso delle stesse, nel contesto odierno in cui le rinunce sono rilevanti o addirittura schiaccianti rispetto agli elenchi di vincitori ed idonei approvati, spingerà le Amministrazioni a bandire concorsi in modo continuo, quasi compulsivo. Con il rischio che questi concorsi non diano nemmeno il frutto sperato dei vincitori (magari per posti di difficile accesso come quelli per profili altamente specialistici o dirigenziali). E con il rischio di rendere inapplicabile la possibilità per altre Amministrazioni di attingere dalla graduatoria formata(D.I. 146/2021; D.L. 95/2012).Con il possibile effetto collaterale per cui avendo sempre la possibilità continua di nuovi concorsi per un’ generalità di profili, le Amministrazioni non potranno mai essere ragionevolmente certe della stabilità delle risorse assunte: infatti basterà che un Ente bandisca un concorso per un Ufficio più vicino al luogo di residenza del candidato o per un profilo migliore e chiami quindi il collega neo-assunto risultato vincitore o tra i pochi idonei, per creare nuovamente un buco d’organico (da coprire con ... concorso) o aggiungersi ai già numerosi esempi di rinuncia all’assunzione per l’Amministrazione chiamata. Il tutto con buona pace del principio di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni statuito dall’art. 97 della Costituzione. Non resta pertanto che sperare in un ripensamento del legislatore e nell’abrogazione della norma presa in esame, magari con l’aumento del limite generale della validità delle graduatorie a tre anni. [1]Ja dichiarazione, riportata nell’articolo di NeoPA.it , è compresa nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1187 del 16/06/2023. [2] viene citata la nota del Ministero della Funzione Pubblica n. 1187/2023. [3]Le principali norme di riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Si prora al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è “dolosamente voluta” dal soggetto. Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuocoSi proroga al 30 giugno 2025 la decerenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19. Economia e finanzeSi prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia di concorso il numero di idonei è ignoto, una volta che l’Amministrazione avrà dei numeri certi (o quantomeno probabili) potrà elaborare una strategia per assicurare le proprie attività ed i servizi da essa erogati mediante il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui al D.l. 90/2021, comprendente il cosiddetto “piano delle assunzioni”), che avendo un orizzonte triennale, lo si ricorda, dura per tutte le Amministrazioni – tranne gli Enti Locali - più delle graduatorie grazie ad un’altra incomprensibile riforma avutasi con la L. 160/2019, che ha limitato ad un biennio la validità delle graduatorie).Il combinato disposto dello scarso lasso di tempo della validità delle graduatorie, unito ad una così forte limitazione all’uso delle stesse, nel contesto odierno in cui le rinunce sono rilevanti o addirittura schiaccianti rispetto agli elenchi di vincitori ed idonei approvati, spingerà le Amministrazioni a bandire concorsi in modo continuo, quasi compulsivo. Con il rischio che questi concorsi non diano nemmeno il frutto sperato dei vincitori (magari per posti di difficile accesso come quelli per profili altamente specialistici o dirigenziali). E con il rischio di rendere inapplicabile la possibilità per altre Amministrazioni di attingere dalla graduatoria formata(D.I. 146/2021; D.L. 95/2012).Con il possibile effetto collaterale per cui avendo sempre la possibilità continua di nuovi concorsi per un’ generalità di profili, le Amministrazioni non potranno mai essere ragionevolmente certe della stabilità delle risorse assunte: infatti basterà che un Ente bandisca un concorso per un Ufficio più vicino al luogo di residenza del candidato o per un profilo migliore e chiami quindi il collega neo-assunto risultato vincitore o tra i pochi idonei, per creare nuovamente un buco d’organico (da coprire con ... concorso) o aggiungersi ai già numerosi esempi di rinuncia all’assunzione per l’Amministrazione chiamata. Il tutto con buona pace del principio di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni statuito dall’art. 97 della Costituzione. Non resta pertanto che sperare in un ripensamento del legislatore e nell’abrogazione della norma presa in esame, magari con l’aumento del limite generale della validità delle graduatorie a tre anni. [1]Ja dichiarazione, riportata nell’articolo di NeoPA.it , è compresa nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1187 del 16/06/2023. [2] viene citata la nota del Ministero della Funzione Pubblica n. 1187/2023. [3]Le principali norme di riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Si prora al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è “dolosamente voluta” dal soggetto. Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuocoSi proroga al 30 giugno 2025 la decerenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19. Economia e finanzeSi prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia di concorso il numero di idonei è ignoto, una volta che l’Amministrazione avrà dei numeri certi (o quantomeno probabili) potrà elaborare una strategia per assicurare le proprie attività ed i servizi da essa erogati mediante il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui al D.l. 90/2021, comprendente il cosiddetto “piano delle assunzioni”), che avendo un orizzonte triennale, lo si ricorda, dura per tutte le Amministrazioni – tranne gli Enti Locali - più delle graduatorie grazie ad un’altra incomprensibile riforma avutasi con la L. 160/2019, che ha limitato ad un biennio la validità delle graduatorie).Il combinato disposto dello scarso lasso di tempo della validità delle graduatorie, unito ad una così forte limitazione all’uso delle stesse, nel contesto odierno in cui le rinunce sono rilevanti o addirittura schiaccianti rispetto agli elenchi di vincitori ed idonei approvati, spingerà le Amministrazioni a bandire concorsi in modo continuo, quasi compulsivo. Con il rischio che questi concorsi non diano nemmeno il frutto sperato dei vincitori (magari per posti di difficile accesso come quelli per profili altamente specialistici o dirigenziali). E con il rischio di rendere inapplicabile la possibilità per altre Amministrazioni di attingere dalla graduatoria formata(D.I. 146/2021; D.L. 95/2012).Con il possibile effetto collaterale per cui avendo sempre la possibilità continua di nuovi concorsi per un’ generalità di profili, le Amministrazioni non potranno mai essere ragionevolmente certe della stabilità delle risorse assunte: infatti basterà che un Ente bandisca un concorso per un Ufficio più vicino al luogo di residenza del candidato o per un profilo migliore e chiami quindi il collega neo-assunto risultato vincitore o tra i pochi idonei, per creare nuovamente un buco d’organico (da coprire con ... concorso) o aggiungersi ai già numerosi esempi di rinuncia all’assunzione per l’Amministrazione chiamata. Il tutto con buona pace del principio di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni statuito dall’art. 97 della Costituzione. Non resta pertanto che sperare in un ripensamento del legislatore e nell’abrogazione della norma presa in esame, magari con l’aumento del limite generale della validità delle graduatorie a tre anni. [1]Ja dichiarazione, riportata nell’articolo di NeoPA.it , è compresa nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1187 del 16/06/2023. [2] viene citata la nota del Ministero della Funzione Pubblica n. 1187/2023. [3]Le principali norme di riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Si prora al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è “dolosamente voluta” dal soggetto. Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuocoSi proroga al 30 giugno 2025 la decerenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19. Economia e finanzeSi prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia di concorso il numero di idonei è ignoto, una volta che l’Amministrazione avrà dei numeri certi (o quantomeno probabili) potrà elaborare una strategia per assicurare le proprie attività ed i servizi da essa erogati mediante il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui al D.l. 90/2021, comprendente il cosiddetto “piano delle assunzioni”), che avendo un orizzonte triennale, lo si ricorda, dura per tutte le Amministrazioni – tranne gli Enti Locali - più delle graduatorie grazie ad un’altra incomprensibile riforma avutasi con la L. 160/2019, che ha limitato ad un biennio la validità delle graduatorie).Il combinato disposto dello scarso lasso di tempo della validità delle graduatorie, unito ad una così forte limitazione all’uso delle stesse, nel contesto odierno in cui le rinunce sono rilevanti o addirittura schiaccianti rispetto agli elenchi di vincitori ed idonei approvati, spingerà le Amministrazioni a bandire concorsi in modo continuo, quasi compulsivo. Con il rischio che questi concorsi non diano nemmeno il frutto sperato dei vincitori (magari per posti di difficile accesso come quelli per profili altamente specialistici o dirigenziali). E con il rischio di rendere inapplicabile la possibilità per altre Amministrazioni di attingere dalla graduatoria formata(D.I. 146/2021; D.L. 95/2012).Con il possibile effetto collaterale per cui avendo sempre la possibilità continua di nuovi concorsi per un’ generalità di profili, le Amministrazioni non potranno mai essere ragionevolmente certe della stabilità delle risorse assunte: infatti basterà che un Ente bandisca un concorso per un Ufficio più vicino al luogo di residenza del candidato o per un profilo migliore e chiami quindi il collega neo-assunto risultato vincitore o tra i pochi idonei, per creare nuovamente un buco d’organico (da coprire con ... concorso) o aggiungersi ai già numerosi esempi di rinuncia all’assunzione per l’Amministrazione chiamata. Il tutto con buona pace del principio di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni statuito dall’art. 97 della Costituzione. Non resta pertanto che sperare in un ripensamento del legislatore e nell’abrogazione della norma presa in esame, magari con l’aumento del limite generale della validità delle graduatorie a tre anni. [1]Ja dichiarazione, riportata nell’articolo di NeoPA.it , è compresa nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1187 del 16/06/2023. [2] viene citata la nota del Ministero della Funzione Pubblica n. 1187/2023. [3]Le principali norme di riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Si prora al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è “dolosamente voluta” dal soggetto. Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuocoSi proroga al 30 giugno 2025 la decerenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19. Economia e finanzeSi prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia di concorso il numero di idonei è ignoto, una volta che l’Amministrazione avrà dei numeri certi (o quantomeno probabili) potrà elaborare una strategia per assicurare le proprie attività ed i servizi da essa erogati mediante il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui al D.l. 90/2021, comprendente il cosiddetto “piano delle assunzioni”), che avendo un orizzonte triennale, lo si ricorda, dura per tutte le Amministrazioni – tranne gli Enti Locali - più delle graduatorie grazie ad un’altra incomprensibile riforma avutasi con la L. 160/2019, che ha limitato ad un biennio la validità delle graduatorie).Il combinato disposto dello scarso lasso di tempo della validità delle graduatorie, unito ad una così forte limitazione all’uso delle stesse, nel contesto odierno in cui le rinunce sono rilevanti o addirittura schiaccianti rispetto agli elenchi di vincitori ed idonei approvati, spingerà le Amministrazioni a bandire concorsi in modo continuo, quasi compulsivo. Con il rischio che questi concorsi non diano nemmeno il frutto sperato dei vincitori (magari per posti di difficile accesso come quelli per profili altamente specialistici o dirigenziali). E con il rischio di rendere inapplicabile la possibilità per altre Amministrazioni di attingere dalla graduatoria formata(D.I. 146/2021; D.L. 95/2012).Con il possibile effetto collaterale per cui avendo sempre la possibilità continua di nuovi concorsi per un’ generalità di profili, le Amministrazioni non potranno mai essere ragionevolmente certe della stabilità delle risorse assunte: infatti basterà che un Ente bandisca un concorso per un Ufficio più vicino al luogo di residenza del candidato o per un profilo migliore e chiami quindi il collega neo-assunto risultato vincitore o tra i pochi idonei, per creare nuovamente un buco d’organico (da coprire con ... concorso) o aggiungersi ai già numerosi esempi di rinuncia all’assunzione per l’Amministrazione chiamata. Il tutto con buona pace del principio di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni statuito dall’art. 97 della Costituzione. Non resta pertanto che sperare in un ripensamento del legislatore e nell’abrogazione della norma presa in esame, magari con l’aumento del limite generale della validità delle graduatorie a tre anni. [1]Ja dichiarazione, riportata nell’articolo di NeoPA.it , è compresa nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1187 del 16/06/2023. [2] viene citata la nota del Ministero della Funzione Pubblica n. 1187/2023. [3]Le principali norme di riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Si prora al 31 dicembre 2025 il termine per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, la durata dell’incarico del Commissario straordinario. Si prorogano al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è “dolosamente voluta” dal soggetto. Interno, sicurezza e soccorso pubblico e Corpo nazionale dei vigili del fuocoSi proroga al 30 giugno 2025 la decerenza per l’applicazione della previsione che disciplina il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Dirigente superiore e a Primo dirigente della Polizia di Stato e fino a tutto il 2025 il periodo temporale di disapplicazione del meccanismo di finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si proroga al 31 dicembre 2025 la validità di specifiche graduatorie relative a concorsi banditi per l’accesso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si autorizza l’impiego fino al 30 aprile 2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell’azione di contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19. Economia e finanzeSi prorogano al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Si proroga anche la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia di concorso il numero di idonei è ignoto, una volta che l’Amministrazione avrà dei numeri certi (o quantomeno probabili) potrà elaborare una strategia per assicurare le proprie attività ed i servizi da essa erogati mediante il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui al D.l. 90/2021, comprendente il cosiddetto “piano delle assunzioni”), che avendo un orizzonte triennale, lo si ricorda, dura per tutte le Amministrazioni – tranne gli Enti Locali - più delle graduatorie grazie ad un’altra incomprensibile riforma avutasi con la L. 160/2019, che ha limitato ad un biennio la validità delle graduatorie).Il combinato disposto dello scarso lasso di tempo della validità delle graduatorie, unito ad una così forte limitazione all’uso delle stesse, nel contesto odierno in cui le rinunce sono rilevanti o addirittura schiaccianti rispetto agli elenchi di vincitori ed idonei approvati, spingerà le Amministrazioni a bandire concorsi in modo continuo, quasi compulsivo. Con il rischio che questi concorsi non diano nemmeno il frutto sperato dei vincitori (magari per posti di difficile accesso come quelli per profili altamente specialistici o dirigenziali). E con il rischio di rendere inapplicabile la possibilità per altre Amministrazioni di attingere dalla graduatoria formata(D.I. 146/2021; D.L. 95/2012).Con il possibile effetto collaterale per cui avendo sempre la possibilità continua di nuovi concorsi per un’ generalità di profili, le Amministrazioni non potranno mai essere ragionevolmente certe della stabilità delle risorse assunte: infatti basterà che un Ente bandisca un concorso per un Ufficio più vicino al luogo di residenza del candidato o per un profilo migliore e chiami quindi il collega neo-assunto risultato vincitore o tra i pochi idonei, per creare nuovamente un buco d’organico (da coprire con ... concorso) o aggiungersi ai già numerosi esempi di rinuncia all’assunzione per l’Amministrazione chiamata. Il tutto con buona pace del principio di efficienza delle Pubbliche Amministrazioni statuito dall’art. 97 della Costituzione. Non resta pertanto che sperare in un ripensamento del legislatore e nell’abrogazione della norma presa in esame, magari con l’aumento del limite generale della validità delle graduatorie a tre anni. [1]Ja dichiarazione, riportata nell’articolo di NeoPA.it , è compresa nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11